



R.G. TRIB. FED n. 34/15

(Proc. Disc. P.A. 42/15)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in Roma, il giorno 28 settembre 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva – componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Marco Tassoni** (Tessera F.I.S.E n. 001475/B)

Premesso che

- acquisita la segnalazione del signor Luigi Crespi, in data 1 aprile 2015, con atto di deferimento a giudizio dinanzi al Tribunale Federale, depositato in data 2 luglio 2015 con allegata produzione documentale, la Procura Federale rinviava il signor **Marco Tassoni**, per la violazione dell'articolo 1.1 e dell'articolo 1.2, lettera a) del Regolamento di Giustizia e dell'articolo 10 dello Statuto Federale, avendo pubblicato sul social network *Facebook* sulla pagina del Gruppo denominato "*Stufi della Fise*" alcuni post asseritamente lesivi della reputazione e dell'immagine del tesserato Luigi Crespi, nei quali venivano usate nei confronti del medesimo, tra l'altro, espressioni quali:

"Coglione ...;

Uno scemo ...;

Due merde imboscate ...;

Non avete capito un cazzo."

"Sei proprio il più fesso che io abbia mai conosciuto".



- il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data del 14 settembre 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- il procedimento veniva successivamente rinviato all'udienza del 28 settembre 2015;
- all'udienza del 28 settembre 2015 è presente il difensore dell'incolpato, Avvocato Francesco Lauri, il quale ha insistito per l'assoluzione;
- è altresì comparso il Procuratore Federale Aggiunto, il quale si è riportato a quanto indicato nel proprio atto di incolpazione, insistendo per l'applicazione nei confronti del signor Marco Tassoni della sanzione della sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale per giorni 15 e dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00);
- il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione;

Rilevato che

- dagli atti di indagine e dai documenti acquisiti emerge la responsabilità dell'incolpato, signor Marco Tassoni, il quale con le espressioni sopra indicate ha offeso l'onore e il decoro del tesserato Luigi Crespi, come peraltro riconosciuto dallo stesso incolpato;
- tali espressioni contengono un carattere offensivo, apparendo al tempo stesso prive della ben che minima finalità di critica e/o di cronaca;
- gli appellativi e le espressioni utilizzate, evidenziando un attacco diretto all'immagine del personaggio, appaiono censurabili e si risolvono in un insulto gratuito alla persona che ne costituisce l'oggetto, così da esporre detta persona al disprezzo e al pubblico ludibrio;
- è opportuno infatti ricordare che se da un lato ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni, tali opinioni non debbono avere carattere lesività dell'onorabilità e della reputazione altrui. Nel caso in esame appare palese come le espressioni utilizzate si risolvano in un'aggressione gratuita



distruttiva dell'onore e della reputazione del tesserato Luigi Crespi. Tali espressioni, inutilmente volgari, umilianti e dileggianti, restano sempre ugualmente punibili;

- pertanto, questo Tribunale ritiene che le espressioni sopra enunciate rivestano un carattere di offensività e irriguardosità;
- peraltro tali violazioni sono aggravate per aver commesso il fatto attraverso un mezzo di diffusione come previsto dall'art. 8, lettera k) del nuovo Regolamento di Giustizia;
- emerge con chiarezza quindi che l'incolpato abbia così offeso l'onore e la dignità del signor Crespi;

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'articolo 1.1 e l'articolo 1.2, lettera a), l'art. 8, lettera k) e l'articolo 10, comma 1 e 2, dello Statuto, nonché dell'articolo 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;

tenuto conto

- che la Procura Federale ha richiesto l'applicazione della sanzione della sospensione per giorni 15 (quindici) da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00) e che questo Tribunale, per le ragioni sopra esposte, ritiene congrue, tali sanzioni;

applica

al signor **Marco Tassoni** la sanzione della sospensione per **giorni 15 (quindici)** da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale nonché dell'ammenda di **Euro 1.000,00 (mille/00)**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al predetto incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata



Federazione Italiana Sport Equestri

ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 28 settembre 2015.

PRESIDENTE: F.to. Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Prof. Avv. Daniele Piva

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica